

# **TI\_GERICHTE 14.1994.7 vom 20. April 1995**

TI Tribunale d'appello, 1995-04-20, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.1994.7](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.1994.7)

FR: TI\_GERICHTE 14.1994.7 du 20 avril 1995

IT: TI\_GERICHTE 14.1994.7 del 20 aprile 1995

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

a) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito (indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza) con il creditore, il debitore ed il credito (di cui ai documenti prodotti) (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 331). b) Legittimato a chiedere il rigetto dell'opposizione è in principio chi, in base al riconoscimento di debito, ha la facoltà di disporre del credito. Il riconoscimento di debito giustifica il rigetto dell'opposizione nell'esecuzione promossa dagli eredi del creditore (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 17 e 19 p. 37 e 44). c) Ex art. 602 cpv. 1 CC quando il defunto lascia più eredi, sorge fra i medesimi una comunione di tutti i diritti e di tutte le obbligazioni che dura dall'apertura dell'eredità sino alla divisione. Ex art. 602 cpv. 2 CC i coeredi diventano proprietari in comune di tutti i beni della successione e dispongono in comune dei diritti inerenti alla medesima, sotto riserva delle facoltà di rappresentanza o d'amministrazione particolarmente conferite per legge o per contratto. d) Dell'attestato di carenza beni si evince che il creditore \_\_\_\_\_ è stato indicato come già abitante a \_\_\_\_\_. Una precedente istanza di rigetto dell'opposizione (PE n \_\_\_\_\_) è stata correttamente respinta in sede pretorile, poichè irrualmente promossa dalla Comunione ereditaria \_\_\_\_\_, senza l'indicazione dei componenti della stessa. D'altro canto la precedente conferma con l'atto di appello che vi sono altri eredi. Pertanto, considerato che dalla documentazione agli atti non è deducibile alcun elemento atto a comprovare la facoltà di \_\_\_\_\_ di disporre da sola del credito posto in esecuzione, l'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione presentata dalla precedente va respinta per carenza di legittimazione attiva.

### **E. 2**

In via abbondanziale va rilevato che l'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione sarebbe tuttavia irricevibile per carenza ex art. 165 cpv. 3 LEF del presupposto di diritto esecutivo della sentenza cresciuta in giudicato, emessa dal giudice in procedura accelerata, accertante che l'escusso ha acquisito nuovi beni ( DTF 109 III 9 e 103 III 35; cfr. Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, § 48 m. 28. p. 393-394).

### **E. 3**

Intimazione: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5  
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente  
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.